



COMUNE DI SPINEA
(Provincia di Venezia)

***Regolamento per l'applicazione della
Tariffa Igiene Ambientale***

(precedenti deliberazioni di C.C. n. 134/99, n. 10/2001, n. 98/2001, n. 14/2002, n. 133/2002, n. 25/2003, n. 105/2004, n. 22/2006)

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione della tariffa
- Art. 2 Ambiti di applicazione della tariffa
- Art. 2 bis Definizioni
- Art. 3 Presupposto della tariffa
- Art. 4 Piano Finanziario
- Art. 5 Determinazione della tariffa
- Art. 6 Funzionario responsabile
- Art. 7 Attività convenzionata

TITOLO II – DELLE TARIFFE

- Art. 8 Soggetti passivi
- Art. 9 Esclusioni
- Art. 10 Commisurazione della tariffa
- Art. 11 Commisurazione della superficie
- Art. 11 bis UtENZE non domestiche – calcolo della tariffa**
- Art. 12 UtENZE domestiche – **calcolo della tariffa e** commisurazione del nucleo familiare
- Art. 13 Tariffa giornaliera
- Art. 14 Modalità per conseguire riduzioni
- Art. 15 Agevolazioni e riduzioni

TITOLO III – DENUNCIE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

- Art. 16 Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione
- Art. 17 Contenuto della denuncia
- Art. 18 Obbligo degli uffici comunali
- Art. 19 Riscossione ordinaria
- Art. 20 Omissione e ritardi dei versamenti
- Art. 21 Procedure
- Art. 22 Disposizioni in materia di rimborsi
- Art. 23 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti
- Art. 24 Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti
- Art. 25 Transazione di crediti
- Art. 26 Rimborsi e sgravi al concessionario
- Art. 27 Controlli ed accertamenti
- Art. 28 Penalità
- Art. 29 Poteri del Comune

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

- Art. 30 Autotutela
- Art. 31 Costituzione in giudizio
- Art. 32 Adempimenti degli uffici
- Art. 33 Tributo ambientale
- Art. 34 Abolizione della TARSU
- Art. 35 Entrata in vigore

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE – allegato sub a)

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione della tariffa

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d), e f) del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, su tutto il territorio comunale.
2. I costi relativi al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovranno essere coperti a decorrere dal 1/1/2000 con un'entrata tariffaria annuale avente natura di "entrata patrimoniale", la cui titolarità per la determinazione spetta al Comune.
3. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

Art. 2 Ambiti di applicazione della tariffa

1. La tariffa si applica alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, la tariffa è dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% di quella ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, presentare formale e motivata richiesta all'ufficio Tributi del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a spese proprie con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota di tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 40% della tariffa ordinaria.
4. Nel caso in cui sia possibile, tramite appositi servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quantificare in modo esatto il costo di tale servizio per alcune categorie o gruppi di utenti, tali utenti verranno esclusi dal calcolo complessivo della tariffa e il costo dello specifico servizio verrà loro direttamente addebitato.
5. La suddivisione dei costi tra i singoli utenti dovrà essere proporzionata alla categoria di appartenenza in base alle risultanze derivanti dall'applicazione del D.P.R. 158/99, dei criteri e indici tariffari vigenti, delle superfici occupate, della durata dell'utilizzo delle superfici stesse.

Art. 2 bis Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- per "**tariffa**", il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art. 1;
- per "**ente gestore**" il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;
- per "**convenzione**" l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed ente gestore;
- per "**Decreto**" il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;
- per "**rifiuti**", tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dall'art. 7 del Decreto;
- per "**metodo normalizzato**" il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge (DPR 27/04/1999, n. 158).

Art. 3 Presupposto della tariffa

1. La Tariffa ha natura obbligatoria. L'obbligatorietà è prevista dall'art. 49, comma 3, del Decreto.
2. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.
3. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
4. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
5. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 4 Piano Finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dagli uffici, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento sul piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.
2. Il Consiglio Comunale approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
3. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli interventi necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie;
 - e. la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche
 - f. entrate ed uscite relative ad annualità precedenti quali ad esempio rimborsi, note di accredito, recupero evasione ecc.
4. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale e organizzativo
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
 - l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
5. In sede di prima applicazione, solo se l'Ente non è in grado di predisporre il piano finanziario, si farà riferimento a quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999 per i dati non disponibili.

Art. 5 Determinazione della tariffa

1. La Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario di cui all'art. 4, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 10.
2. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
3. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno in corso e verrà applicata salvo conguaglio.
4. La copertura tariffaria sarà accertata a consuntivo e qualora si determini una scoperta dei costi, si provvederà a rideterminare la tariffa procedendo al conguaglio della somma per mantenere la copertura integrale dei costi.
5. La tariffa dovrà assicurare, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del settore rifiuti.
6. Le variazioni dell'ammontare della tariffa, determinate ai sensi dei commi precedenti, non comportano l'obbligo di notificare all'utente un avviso di iscrizione.

Art. 6 Funzionario responsabile

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti è demandata all'ufficio tributi comunale.

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

2. Il funzionario responsabile provvede ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione della tariffa, incluso il recupero dei crediti, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi salvo eventuali diverse prescrizioni previste in atti e/o convenzioni approvati dall'Amministrazione Comunale.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

Art. 7 Attività convenzionate

1. Il Comune può affidare alcune attività di gestione della tariffa ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, c. 5, del D.Lgs. 446/97.
2. In caso di affidamento, anche parziale, di funzioni gestionali di cui al precedente comma, sono affidate alla stessa anche i relativi compiti previsti nel citato art. 5, con le modalità operative da prevedersi nella convenzione di affidamento.
3. Tale convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.
4. In caso di affidamento delle funzioni di cui al comma 1, il Funzionario di cui all'art. 6 vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

TITOLO II – DELLE TARIFFE

Art. 8 Soggetti passivi

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
3. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono. Nel caso di variazioni dell'intestatario della scheda di famiglia la variazione dell'utente verrà effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

Art. 9 Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, ovvero non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
 - le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di almeno 2 degli allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, luce, gas); ove tale circostanza non sia certificata, ci si può avvalere delle modalità previste dal D.P.R. 445/2000;

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
 - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico - sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione o mediante le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, nonchè i locali adibiti a ricovero di animali e fienili, fatta eccezione per eventuali locali o superfici ove venga esercitata attività commerciale di prodotti ricavati dalla propria attività, per i quali l'assoggettamento a tariffa viene effettuato secondo le modalità di cui all'art. 11 comma 4.
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere;
 - locali o parti di essi con altezza inferiore a cm 170;
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
4. La tariffa è dovuta in forma ridotta per quei rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero ai sensi dell'art. 21, comma 7 del D. Lgs. 22/97 con le modalità indicate al successivo art. 15.
5. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 17 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
6. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 22 con diritto a restituzione dell'importo pagato.
7. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 10 Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta in ossequio ai criteri previsti dal D.P.R. 158/99, da una parte fissa (*Tariffa fissa = TF*) e da una parte variabile (*Tariffa variabile = TV*).
- La componente fissa (*TF*) è quella che dovrà essere pagata da tutti per coprire i costi generali (gestione rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, pulizia strade, costi amministrativi, costi generali di gestione dei rifiuti, costi comuni, investimenti e relativi ammortamenti) non legati alla quantità dei rifiuti singolarmente prodotti;
 - La componente variabile (*TV*) è quella che dovrà essere pagata dai produttori di rifiuti in relazione alla quantità conferita, per coprire i costi di trattamento e smaltimento degli stessi e i costi aggiuntivi degli utenti singolarmente attivati o provocati.
2. Il Comune, sulla base del Piano finanziario:
- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (*Td*) e quelle dovute dalle utenze non domestiche ovvero di attività economiche (*Tnd*);
 - assegna le quote di *TF* dovute dalle utenze domestiche (*TFd*) e di attività (*TFnd*);
 - assegna le quote di *TV* dovute dalle utenze domestiche (*TVd*) e di attività (*TVnd*);
 - definisce le modalità di accesso da parte delle utenze e di erogazione delle agevolazioni e alle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del D. Lgs 22/97.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie a meno che non siano individuabili locali con destinazione univoca.
4. Per i locali e le superfici ad uso abitativo utilizzati solo in modo saltuario e discontinuo dal proprietario e dai suoi familiari è prevista l'applicazione della sola parte fissa della tariffa dietro presentazione di apposita autocertificazione.

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

5. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa vanno definiti ogni anno dalla Giunta Comunale in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento predisposti ed approvati dal gestore del servizio.

Art. 11 Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta.
- 1 bis. Le superfici coperte sono computabili per intero qualora abbiano un'altezza pari o superiore a metri 1,70.
2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
3. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
5. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, esclusivamente rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola e le aree sulle quali viene svolta attività commerciale aperta al pubblico, anche se ubicati sul fondo agricolo.
 - d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
 - e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli esclusivamente rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere b) e), devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.
8. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente al 40% della superficie reale.
9. Gli immobili adibiti in modo esclusivo a autorimessa o magazzino condotti da utenti non residenti sono assimilati alla rispettiva categoria individuata per le utenze non domestiche;

Art. 11 bis Utenze non domestiche – calcolo della tariffa

1. Per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune prende a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La classificazione delle attività economiche nelle classi tariffarie è quale risulta dalla tabella allegata sub a).

Art. 12 Utenze domestiche: calcolo della tariffa e commisurazione del nucleo familiare

1. La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare presenti nell'archivio.
- 1 bis. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti nel Comune o in altri Comuni, si farà riferimento alla seguente tabella:

- sino a mq. 80	n. 1 occupante
- oltre mq. 80	n. 2 occupanti
2. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.16. Nel caso di mancata denuncia di quest'ultimo si considera in modo forfettario il nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.
3. Nel caso di più nuclei famigliari residenti nello stesso immobile gli intestatari della scheda anagrafica dovranno dichiarare le rispettive superfici utilizzate con denuncia ai sensi dell'art.16. Nel caso la denuncia non venga presentata si procederà d'ufficio ad assegnare ad entrambi i nuclei famigliari il 50% della superficie imponibile dell'immobile.
4. Per i soggetti iscritti all'AIRE si riduce, su richiesta dell'interessato e dalla data di presentazione della stessa, il numero componenti il nucleo familiare di un numero corrispondente di unità; nel caso tutti i componenti del nucleo siano iscritti all'AIRE non si applica la parte variabile della tariffa mantenendo il numero complessivo dei componenti per la parte fissa.
5. Per i soggetti residenti nel Comune, non iscritti all'AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in altra località, si riduce, su richiesta dell'interessato e dalla data di presentazione della stessa, il numero componenti il nucleo familiare di un numero corrispondente di unità; nel caso tutti i componenti del nucleo siano di fatto dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località non si applica la parte variabile della tariffa mantenendo il numero complessivo dei componenti per la parte fissa. I soggetti di cui al presente comma sono tenuti a produrre idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva dimora fuori comune per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi.
6. Nel caso di persone ricoverate in forma permanente presso istituti di cura si applica la totale esenzione dalla tariffa dietro presentazione di autocertificazione da parte dei parenti soggetti alla tariffazione o di certificazione degli istituti di ricovero. Tale esenzione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della documentazione richiesta.

Art. 13 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a 180 giorni e non sia ricorrente; non è considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.
2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente in base al Piano Finanziario vigente al momento dell'occupazione, diviso per 365 e maggiorata del 100% con un minimo di complessivi :
 - € 6,00 giornalieri per manifestazioni di durata non superiore ai 3 giorni; oltre il terzo giorno € 3,00 giornalieri
 - ~~€ 3,00 giornalieri per manifestazioni eccedenti il terzo giorno~~

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

senza applicazione di alcuna riduzione e/ o agevolazioni nel caso di occupazioni di aree scoperte. Per le occupazioni delle aree pubbliche effettuate in occasione dei mercati settimanali da operatori con regolare concessione si applica il Piano Finanziario a consuntivo.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento é dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l'utente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo é assolto con il pagamento della tariffa.
5. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente ad interessi ed accessori.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc..
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, tradizionali, sportive o del tempo libero, o di raccolta fondi per attività benefiche di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
7. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero di partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Art. 14 - Modalità per conseguire riduzioni.

1. Le richieste di riduzione, di cui al successivo articolo 15, devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'art. 16 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 15 - Agevolazioni e riduzioni

7. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
8. Gli utenti che distano più di 600 metri dal punto di raccolta più vicino, calcolati misurando la via stradale più breve tra il punto di raccolta e l'accesso alla proprietà privata, hanno diritto ad una riduzione forfettaria pari al 10% della tariffa.
9. Per i locali utilizzati, limitatamente alle attività di "Bed and Breakfast" ancorché negli stessi venga offerta la prima colazione, si stabilisce che la categoria tariffaria da applicare agli stessi è quella n. 8 "alberghi senza ristorante".
10. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
11. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

- a) per le utenze domestiche è applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa), pari al 30% a favore delle utenze che dichiarano, mediante comunicazione di avvio del compostaggio domestico secondo la vigente modulistica, di provvedere al compostaggio domestico. La riduzione di cui alla presente lettera, una volta presentata la comunicazione, decorre dal giorno successivo alla data di presentazione e compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta; solo in caso di decesso o di trasferimento anagrafico del beneficiario della riduzione per il compostaggio domestico, la stessa sarà applicata d'ufficio al nuovo intestatario del foglio famiglia anagrafico per l'anno in corso, con obbligo di denuncia per l'anno successivo.
- b) Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti solidi assimilati agli urbani nonché di imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo ovvero avviati al recupero ai sensi dell'art. 21, c. 7 del D. Lgs. 22/97, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di aver avviato al recupero medesimo. A tale scopo si precisa che la parte variabile della tariffa viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

riutilizzo/recupero oltre il 10% e fino al 20% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 10%
riutilizzo/recupero oltre il 20% e fino al 30% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 20%
riutilizzo/recupero oltre il 30% e fino al 50% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 30%
riutilizzo/recupero oltre il 50% e fino al 75% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 60%
riutilizzo/recupero oltre il 75% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 80%

12. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ufficio competente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
13. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
14. Su richiesta dell'ufficio competente, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

TITOLO III DENUNCIE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art. 16 - Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio comunale competente - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte. La tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione.
3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicate d'ufficio.
4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tariffazione siano rimaste invariate. La fatturazione avverrà in concomitanza con la prima scadenza utile.
6. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 5 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali l'utente è iscritto. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione.

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

7. La cessazione, nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.
10. In caso di omessa presentazione della denuncia, il comune, in mancanza di dati certi, dopo il 2° sollecito, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o del l'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
11. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 2, d'inizio o di variazione, autorizzano il comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne notizia al soggetto interessato.

Art. 17 - Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:
 - a) Codice fiscale del titolare
 - b) Cognome Nome (Denominazione impresa)
 - c) Luogo e data di nascita
 - d) Domicilio fiscale
 - e) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate
 - f) la data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto.
3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante. In caso di variazione di quest'ultimo dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune i dati del nuovo rappresentante, il quale dovrà provvedere a confermare gli elementi contenuti nella denuncia.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
5. In sede di prima applicazione si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia.

Art. 18 - Obbligo degli uffici comunali

1. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare all'ufficio competente, a cadenza almeno settimanale ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenze e domicilio.
2. E' fatto obbligo agli Uffici del Commercio del Comune di comunicare all'ufficio competente, a cadenza almeno mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazioni di autorizzazioni.
Gli altri Uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 2 anche in assenza di detto invito. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute l'ufficio competente provvederà ad aggiornare i propri archivi.

Art. 19 - Riscossione ordinaria

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di fattura commerciale e potrà essere riscossa nelle forme seguenti:
 - direttamente dal Comune;
 - tramite convenzione con azienda speciale, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22,3° comma, lett. c) L. 142/90);
 - tramite concessionario del servizio nazionale (ruolo esattoriale) o altri soggetti abilitati ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D. Lgs. 440/97;
 - mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90;
2. La scelta del sistema di riscossione, le modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 rate e delle modalità di pagamento è demandata alla Giunta Comunale.
3. La tariffa potrà essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o altro soggetto gestore ;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
5. Ai sensi dell' art. 17, comma 88, della L. 127/97 gli importi a credito inferiori a 10,00 euro non sono dovuti a meno che non sia possibile inserirli in una successiva fatturazione di importo complessivo superiore a tale somma.

Art. 20 - Omissione e ritardi dei versamenti

1. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare l'utente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un'ulteriore termine per l'adempimento previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo.
3. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente comma 1, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi di mora (VEDI CODICE CIVILE).
4. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia, ovvero per il tramite delle idonee azioni di legge avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 21 - Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 20. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 22 - Disposizioni in materia di rimborsi

1. L'utente può richiedere al Comune il rimborso della somma versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 60 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
3. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva.
4. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione quinquennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a 10,00 euro.

Art. 23 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. I termini di pagamento della tariffa sono quelli fissati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 19 salvo quanto previsto nei seguenti commi.
2. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento della tariffa da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso l'utente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
4. Il Sindaco può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità o nel caso di obiettiva incertezza sulle modalità di pagamento della tariffa.

Art. 24 - Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Funzionario responsabile può concedere, dietro specifica richiesta da parte dell'utente ed attestazione del Responsabile dei servizi sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS la rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di n. 12 rate senza applicazione di interessi.
2. Il Funzionario responsabile, su richiesta del soggetto passivo da presentare entro la prima scadenza della fattura e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa, può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili nel caso di documentate necessità economiche e nel caso l'importo complessivo risultante dal totale della fattura, riguardante anche più anni, sia superiore a euro 850,00. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati nella misura del saggio legale.

Art. 25 - Transazione di crediti

1. Il Funzionario responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di 600,00 euro. Per importi superiori la transazione deve essere disposta previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 26 - Rimborsi e sgravi al concessionario

1. Qualora la riscossione della tariffa non sia effettuata direttamente, il Comune può procedere allo sgravio delle somme non dovute dall'utente ovvero a somme divenute inesigibili. Il funzionario comunale responsabile del servizio interessato in presenza di comprovati elementi documentali, eventualmente forniti con diligenza

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

dall'incaricato della riscossione, da cui risultino oltre che le azioni svolte al fine del rientro della somma dovuta elementi che inducano a ritenere particolarmente oneroso e/o diseconomico il recupero coattivo di determinate posizioni creditorie, analizzate le condizioni soggettive (irreperibilità del creditore, trasferimento senza rintracciabilità di indirizzo, assenza prolungata, decesso e complessa individuazione degli eredi, capienza patrimoniale), dichiara l'inesigibilità del credito e provvede all'aggiornamento della banca dati degli utenti. In caso di somme inesigibili il comune provvederà allo sgravio della somma.

Art. 27 - Controlli ed accertamenti

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nei seguenti commi.
2. La contestazione riguardante l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, nonché il termine assegnato per l'adempimento, previsto in 60 giorni.
3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La Giunta Comunale può con apposito provvedimento prevedere che eventuali spese di notifica addebitate al Comune, con esclusione di quelle postali, siano poste a carico dei soggetti inadempienti.
5. La Giunta comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni in determinate categorie di utenti, stabilendo i criteri direttivi per la struttura organizzativa preposta al controllo.
6. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.
7. La Giunta Comunale può destinare, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale non superiore al 10% delle somme derivanti dall'attività di controllo con apposita deliberazione, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi saranno erogati al personale addetto su proposta del Dirigente competente.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a euro 10,00.
9. Il comma 8 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 8. Il comma 8 non si applica inoltre nel caso in cui si verifichi il credito per due o più annualità consecutive.

Art. 28 - Penalità

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti il Comune, in aggiunta alla tariffa applicata, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 30% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 30% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.
3. Nel caso in cui gli utenti che beneficiano della riduzione tariffaria prevista all'art. 15, comma 4, risultino non praticare il compostaggio domestico, ovvero che non lo eseguano in maniera conforme, si applica, per un massimo di due annualità precedenti e fino alla data del controllo, sia il recupero della riduzione applicata, che una maggiorazione del 30% sull'importo totale dovuto, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
4. Le maggiorazioni di cui ai punti 1 e 1bis del presente articolo verranno inseriti nella prima fattura utile con apposita descrizione illustrativa.

Art. 29 - Poteri del Comune

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 27, il Comune, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree nonché richiedere ogni altro documento utile necessario al fine dell'istruttoria del procedimento;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa comunicazione scritta ed accettazione dell'utenza, con un preavviso di almeno 10 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.
3. Tutti i dipendenti comunali, anche straordinari, sono abilitati ad accedere agli immobili in sede di accertamento dietro autorizzazione del responsabile del settore incaricato. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale ad esclusione di quella prevista dalla lettera d) del primo comma del presente articolo; dietro autorizzazione del Sindaco sono autorizzati ad effettuare l'attività ispettiva e di accertamento anche dipendenti di aziende private appositamente incaricate nei modi di legge.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 30 - Autotutela

1. Il Responsabile del Servizio, al quale compete la gestione della tariffa, può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. In caso di grave inerzia da parte del Responsabile del Servizio, tale compito spetta al Segretario Comunale o al Direttore Generale.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di attivare o resistere in una lite il Responsabile dell'entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.
5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile della tariffa è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) evidente errore logico di calcolo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
 - f) errore sul presupposto dell'entrata;
 - g) errore materiale dell'utente facilmente riconoscibile.
 - h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 31 - Costituzione in giudizio

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale; a tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a comparire per l'Ente alle udienze.
2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

COMUNE DI SPINEA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 32 - Adempimenti degli uffici

1. L'inizio del procedimento di annullamento o rinuncia all'imposizione, dovrà essere comunicato all'utente entro 30 giorni e l'istruttoria conclusa entro 60 giorni.
2. Tuttavia può non far luogo alla comunicazione d'inizio, se entro tale termine il procedimento viene a concludersi favorevolmente per l'utente.
3. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione entro 30 giorni all'utente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 33 - Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dal DPR 28/1/88 n. 43.

Art. 34 - Abolizione della TARSU

1. Dal 1 gennaio 2000 o altro termine previsto dalla legge, è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale Tarsu nel testo vigente approvato con deliberazione c.c. 110/97. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, così come modificato, entrerà in vigore il 1/1/2007 ai sensi dell'art. 53 co. 16 della Legge 388/2000.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e 446/97 nonché dai decreti in materia.
3. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.